

Ascotributi

Associazione Nazionale fra i Concessionari
del Servizio di Riscossione dei Tributi

CIRCOLARE n. 15

Prot. n. 75

Roma, 17 gennaio 2006

*ALLE DIREZIONI DELLE AZIENDE
CONCESSIONARIE DEL SERVIZIO DI
RISCOSSIONE DEI TRIBUTI*

**OGGETTO: Fiscalità locale – Servizio di informativa periodica ai Comuni da
parte dei Concessionari – Lettera di dicembre 2005.**

Con la presente si invia la “Lettera al Comune” del mese di dicembre 2005, nella quale si evidenziano le più significative novità in materia di fiscalità locale contenute nella Legge Finanziaria 2006 (Legge 23 dicembre 2005, n. 266).

Cordiali saluti.

**IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Gerardo Chirò**

Al Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

LA FINANZIARIA 2006 - GLI ASPETTI INERENTI LA FISCALITÀ LOCALE

Con legge 23 dicembre 2005 n.266, è stata approvata la legge Finanziaria per l'anno 2006 che reca significative disposizioni inerenti la finanza locale. Di seguito sono esaminati gli aspetti inerenti la fiscalità comunale

Imposta sulla pubblicità

La legge 27 dicembre 2002 n. 289, all'art. 90, comma 11-bis, aveva stabilito che per le associazioni sportive dilettantistiche (anche sotto forma di società di capitali) *“la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato”*. Tale disposizione aveva, in effetti, lasciato diverse perplessità in ordine alla sua portata applicativa. Il comma 128 della Finanziaria 2006 ha precisato che la norma si interpreta nel senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui trattasi, *“rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.”*

Il predetto comma 128 interviene nuovamente su una materia già interessata da recenti interventi legislativi: il secondo comma dell'art. 7-octies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge n. 43/2005, aveva infatti disposto l'estensione dell'applicazione dell'art. 1, c. 470, della Finanziaria 2005 – che ha introdotto il citato comma 11-bis – anche all'imposta sui trattenimenti ed all'imposta sulla pubblicità. In virtù di tale estensione per le associazioni e le società sportive dilettantistiche (costituite in società di capitali senza scopo di lucro) la pubblicità in qualunque modo realizzata negli impianti sportivi per manifestazioni sportive dilettantistiche era già da considerarsi *“in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato”*.

L'interpretazione ora recata dalla legge n.266/2005, precisa i termini della esenzione da imposta, indicandone espressamente le condizioni applicative.

Patto di stabilità e concorso comunale alla lotta all'evasione fiscale erariale

La Finanziaria ha ridefinito, ed in maniera particolarmente stringente, i vincoli e le condizioni inerenti il Patto di stabilità interna per gli anni 2006-2008.

In via sintetica, per gli enti locali (con esclusione dei comuni con meno di 5mila abitanti per il solo esercizio 2006) ciò implica quanto segue:

- il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, *“non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6,5 per cento limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro capite inferiore a quella media pro capite della classe demografica di appartenenza e diminuito dell'8 per cento per i restanti enti locali”*. Dall'importo complessivo delle spese correnti devono essere scomutate quelle indicate dal comma 143;
- il complesso delle spese in conto capitale, determinato considerando le esclusioni di cui al comma 143, *“non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato dell'8,1 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle*

corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.”.

In questo contesto si segnala che, come stabilito dal comma 146 della stessa Finanziaria 2006, i comuni possono eccedere i limiti di spesa in c/capiale *“nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.”* Si ricorda che per effetto di quest'ultimo articolo, per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, i comuni hanno titolo ad una quota di partecipazione all'accertamento fiscale pari al 30 per cento delle somme riscosse a titolo definitivo relative ai tributi statali; tale norma, in buona sostanza, si propone di rendere effettivo quanto già previsto, e mai attuato, dall'articolo 44 del D.P.R. n. 600/1973, proposizione i cui esiti occorrerà comunque verificare nella pratica operativa.

Compartecipazione locale IRE

Con il comma 152 la Finanziaria 2006 ha prorogato di un ulteriore esercizio le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quindi l'applicazione dell'imposta nella misura del 6,5% del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato anche per il 2006.

Interventi per la promozione dei distretti produttivi e di insediamenti turistici – regime tributario locale

La Finanziaria reca alcune norme di particolare interesse rivolte alla promozione dello sviluppo produttivo e degli investimenti nel campo del settore turistico, che coinvolgono gli enti locali anche per gli aspetti inerenti la fiscalità locale.

Per accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, per migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, i commi 366 e successivi della legge n.266/2005, individuano nei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, lo strumento da attivare nei settori industriali, dei servizi, delle attività turistiche ed agricole e della pesca. Ai distretti produttivi verranno applicate normative particolari – la cui efficacia è però subordinata all'emanazione di successivi provvedimenti – anche in campo fiscale, fra le quali la possibilità di determinare il reddito unitario imponibile ed i tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, su base concordataria per almeno un triennio:

- *“i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti per la durata di almeno un triennio il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno”*;

- *“la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati. In caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso”*;

- *“i criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti”*.

Per promuovere lo sviluppo del “turismo di qualità” i soggetti «promotori» individuati dai commi 583 e successivi, possono presentare alla Regione interessata proposte relative alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale, anche tramite concessione di beni demaniali marittimi, ed anche mediante la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti.

La misura del canone dovuto è determinata dall'atto di concessione; una quota degli introiti dei canoni è attribuita nella misura del 20% alla Regione interessata e nella misura dell'80 per cento al comune o ai comuni interessati, proporzionalmente al territorio compreso nell'insediamento. Inoltre, per promuovere la realizzazione degli insediamenti i comuni interessati possono prevedere l'applicazione di regimi agevolati ai fini del contributo di costruzione ex art.16, D.P.R. n. 380/2001, nonché l'esenzione, ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni, dall'imposta comunale sugli immobili, previa adozione di apposite disposizioni a carattere regolamentare.

Cordiali saluti.

Dicembre 2005